

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Falcone – 72027 San Pietro Vernotico (BR) – Tel. 0831.65474
protocollo@pec.spv.br.it

BANDO DI CONCORSO 2025

per l'Assegnazione in Locazione Semplice di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Disponibili sul Territorio del Comune di San Pietro Vernotico

ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss. mm. e ii.

SOMMARIO

1. AMMINISTRAZIONE.....	2
2. OGGETTO DEL BANDO.....	2
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.....	2
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
5. PUNTEGGI.....	5
6. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.....	7
7. Accertamento del reddito.....	8
8. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE.....	8
9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO.....	8
10. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.....	9
11. ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.....	9
12. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE.....	10
13. INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI.....	10
14. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE.....	11
15. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI.....	11
16. DISPOSIZIONI GENERALI.....	11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rende noto che

E' indetto, ai sensi della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, compresi quelli di proprietà comunale, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro Vernotico, salvo eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della L. R. n.10/2014.

Al Bando di Concorso possono partecipare tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della L. R. n. 10 del 07/04/2014.

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n.10/2014 non possono partecipare al Concorso coloro i quali hanno occupato, o ceduto, alloggi abusivamente.

Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria precedente al presente bando **vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.**

1. AMMINISTRAZIONE

Comune di San Pietro Vernotico (BR) – Piazza Falcone - 72027 – San Pietro Vernotico (BR) tel.

0831/654741pec: prot@pec.spv.br.it

2. OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, compresi quelli di proprietà comunale, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di San Pietro Vernotico, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, con in D.L. n. 20/2023;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 33.212,00, determinato con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 20 settembre 2021, n. 393 ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), o comunque vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

1. Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili gratuitamente dal sito internet ufficiale del Comune di San Pietro Vernotico <http://www.spv.br.it>, ovvero possono essere ritirati presso l'Area Servizi Sociali del Comune di San Pietro Vernotico, sito in Piazza Falcone – 72027 San Pietro Vernotico (BR) nei giorni di apertura al pubblico.
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 0831.654741.
3. Il Responsabile del Procedimento Istruttorio è la dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis.
4. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l'accesso ai documenti è fissato entro le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di San Pietro Vernotico e in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali. con obbligo di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00.
2. Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale: "DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – BANDO DI CONCORSO 2024".
3. Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione:
 - **entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;**
 - **per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;**
 - **per i lavoratori emigrati all'estero residenti in paesi extraeuropei entro e non oltre il termine di 105 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;**
 - per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.spv.br.it
 - **In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.**
 - a mezzo di raccomandata indirizzata a "Comune di San Pietro Vernotico – Ufficio Servizi Sociali" – Piazza Falcone n. 1– 72047 San Pietro Vernotico, a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione. Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l'invio nei termini;
 - a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al Piano Terra del Palazzo Municipale di San Pietro Vernotico sito alla Piazza Falcone n. 1.

4. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
5. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.
6. Nei moduli indicati al precedente punto 1, messi a disposizione dal Comune, è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.
7. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.
8. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio, e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

5. PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16) di seguito indicati:

<p>a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiori ai seguenti limiti:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando</p> <p style="margin-left: 20px;">b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando .</p> <p style="margin-left: 20px;">c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando .</p>	<p>PUNTI 4</p> <p>PUNTI 3</p> <p>PUNTI 2</p>
<p>Nota Bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.</p>	
<p>a2) nucleo familiare, composto da:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) da 7 ed oltre</p> <p style="margin-left: 20px;">b) da 5 a 6</p> <p style="margin-left: 20px;">c) da 3 a 4</p>	<p>PUNTI 3</p> <p>PUNTI 2</p> <p>PUNTI 1</p>
<p>a3) un componente con uno o più minori a carico.</p>	<p>PUNTI 2</p>
<p>a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.</p>	<p>PUNTI 1</p>
<p>a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.</p> <p>Tale punteggio è attribuibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; – qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. 	<p>PUNTI 1</p>
<p>a6) presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.</p>	<p>PUNTI 3</p>

a7) nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi.	PUNTI 1
a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km da quella di residenza. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;	PUNTI 1
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organismi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.	PUNTI 4
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.	PUNTI 2
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.	PUNTI 2
a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 07/04/2014: alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone; 55mq per nuclei familiari composti da tre persone; 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; 85mq per nuclei familiari composti da cinque persone; 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre a) oltre 2 persone in più b) oltre 3 persone in più	PUNTI 1 PUNTI 2
a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo.	PUNTI 1
a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombrò o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.	PUNTI 6
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.	PUNTI 6
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso punto e) del presente bando).	PUNTI 1

2. I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
3. Non sono cumulabili i punteggi:
 - a9) con a10);
 - a14) con a15);
 - a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
4. Il punteggio relativo al punto a6) è attribuito anche a chi avesse solo presentato domanda all'INPS di riconoscimento della invalidità entro la scadenza per la presentazione delle domande, fatto salvo l'obbligo di produrre la certificazione dell'avvenuto riconoscimento entro e non oltre 30 giorni dalla stessa scadenza.

6. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
2. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.
4. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
5. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
6. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio, tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:
 - a) Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
 - b) Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
 - c) Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;

valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento;
7. per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda di trovarsi in una o più condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.
8. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di San Pietro Vernotico si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.
9. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.
10. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

7. ACCERTAMENTO DEL REDDITO

Il reddito di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.

1. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si modificherà in conseguenza la graduatoria.
2. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
3. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

8. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
2. **Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.**
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.
4. Il Comune e l'ARCA Puglia Nord Salento possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 p.to 4 della L.R. n. 10/2014.

9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.
3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
4. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2
5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

10. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. L'ARCA Puglia Nord Salento è tenuta a comunicare al comune di San Pietro Vernotico l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la riassegnazione.
2. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 9, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.
5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.
7. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
8. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.
10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014.
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.
12. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione; h) le norme che regolano la mobilità.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R. 10/2014 al Capo III "canoni alloggi edilizia residenziale pubblica".

11. ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) Per l'assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) Per l'assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dell'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione provinciale per il tramite dell'Ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante. Entro quindici giorni, dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

12. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) Non occupi l'alloggio nel termine indicato dalla consegna di cui all'art. 11 L.R. 10/2014;
- b) Abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) Non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) Abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) Perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'rt. 18 L.R. 10/2014;
- f) Fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

13. INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di San Pietro Vernotico (BR).

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata (art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RPD.

Il concorrente/fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

14. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

1. E' facoltà del Comune di San Pietro Vernotico pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità dell'graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

15. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. tutte le dichiarazioni richieste:
 - a) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante;
 - b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - c) devono essere corredate dall'indirizzo del richiedente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - d) devono essere sottoscritte dal richiedente;
2. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
3. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
4. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (artt. 11 e. 13 del decreto n.196 del 30/06/2003):
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il proseguimento delle suddette finalità. Il concorrente, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente.
5. il presente bando può essere impugnato ai sensi del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Lecce.

16. DISPOSIZIONI GENERALI

1. **La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del seguente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.**
2. **Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.**
3. **Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati "rinunciatarci".**
4. **Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii. e alla normativa richiamata.**

San Pietro Vernotico, 14/11/2024

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis